



# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**DELIBERAZIONE**

**N.128**

### **OGGETTO: L. 30/11/2017 N. 179 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **CINQUE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>DOVETTA Silvano</b>	Sindaco	X	
<b>GARNERO Romana</b>	Vice Sindaco	X	
<b>GIANARIA Giampiero</b>	Assessore	X	
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **DOVETTA Silvano** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, licentiate del segnalante è cooperata dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;

b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);

c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;

d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;

e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;

f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la comunicazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;

g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;

h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni;

Viste:

- la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 in cui l'ANAC sottolinea la necessità che il "whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC" e che "la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": ossia "effettuata nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione" (paragrafo 7.5);

Richiamata:

- la propria Delibera n. 32 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;

Dato atto:

- che il Piano suddetto elenca le misure da attuare entro il 2018 e riporta tra le principali attività di prevenzione della corruzione la "Tutela del dipendente che segnala illeciti" (pag. 21);

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato;

Ritenuto, necessario, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 179/2017 all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, attivare la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà ai dipendenti del Comune di Venasca, ad ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Venasca, che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001);

Ritenuto altresì necessario dotarsi di un apposito applicativo informatico in grado di garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Venasca, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Venasca (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001);

Dato atto:

- che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, sarà adeguato il Codice di Comportamento a cura del Settore competente;
  
- che si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune di Venasca dell'avvio della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni;

Visti:

- il decreto sindacale n. 2 del 14.03.2013 con il quale è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente il Segretario Comunale, dott.ssa Mariagrazia Manfredi;
  
- il decreto sindacale n. 16 del 20.12.2013 con il quale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono state attribuite anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza (RPCT);

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

1) Di dare avvio, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa vigente in materia alla procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto:

- che, in esecuzione del presente provvedimento, l'Ente si doterà, di un apposito applicativo informatico per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Venasca, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Venasca (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001);

3) Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, sarà adeguato il Codice di Comportamento a cura del Settore competente.

4) Di dare ampia diffusione al personale del Comune di Venasca dell'aggiornamento della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni.

5) Di dare atto che, al momento dell'adozione da parte di ANAC delle linee guida richiamate dalla L. 179/2017, si provvederà, eventualmente, ad apportare ulteriori integrazioni alla disciplina.

**DOPODICHE'** i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 per consentire la celere attivazione della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
DOVETTA Silvano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2019 al 13/02/2019 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 402 data 29/01/2019 dell'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li **29/01/2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 08/02/2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

*(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)*

Venasca, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---